

MARZO 2018

Centoundici



LA RIVISTA DELLA CAMERA PENALE DI ROMA - Direttore: Avv. Valerio Spigarelli - Direttore Editoriale: Presidente CPR Avv. Cesare Placanica



**IL 416 BIS AL PALAZZACCIO
INTERVISTA A CORRADO
CARNEVALE**

**OSTIA: UNA CAPOCCIATA
CHE HA CAMBIATO TUTTO**

**L'INFORMAZIONE AI TEMPI
DELLE MAFIE E LA VICENDA
DELLA CAMERA PENALE
DI MODENA**

MAFIA

UNA, NESSUNA, CENTOMILA



SOMMARIO



L'EDITORIALE:
NON SI PARLA PIU' DI MAFIA
pag. 1

IL 416 BIS AL PALAZZACCIO
pag. 2/6
Intervista a **Corrado Carnevale**
di **Valerio Spigarelli** e **Giuliano Dominici**

PROCESSO ALLA PAROLA
pag. 7/9
di **Giuliano Dominici**

MAFIA CAPOCCIA
pag. 10/12
di **Roberto Randazzo**

CRONISTI DELL'ACCUSA
E LEGALI DEI BOSS
pag. 13/16
A cura di **Angela Compagnone**,
Claudia Prioreshi, **Costanza Tancredi** e **Francesca Rosati**

LA CONSIDERAZIONE
SOCIALE DELL'AVVOCATO
DIFENSORE NELL'EPOCA
DELLE NUOVE MAFIE
pag. 17/20
di **Carlo Schiuma** e **Giacomo Satta**

LA MAFIA CHE VERRA'
pag. 21/25
di **Angela Compagnone** e **Andrea Sciarrillo**

ART. 4 BIS DELL'ORDINAMENTO
PENITENZIARIO.
REATI DI MAFIA E TERRORISMO,
LA RIFORMA CHE NON C'E'
pag. 26/28
di **Maria Brucale**

SEMPRE PIU' DI MAFIA
pag. 29/30
Intervista a **Mauro Vaglio** candidato
5 stelle
di **Valerio Spigarelli**

Non si parla più di Mafia

di Valerio Spigarelli

Non si parla più di Mafia, ma di Mafie. Mafie declinate in salsa nostrana, da quella del Brenta di molti anni fa alla celeberrima, pur se allo stato non riconosciuta giudizialmente (...anche se la cosa non pare fondamentale per i mafologi di professione) Mafia Capitale; oppure in connotazione melting pot, con i cinesi di Firenze o i sudamericani di Milano, che trapiantano le loro sulle nostre. È tutto un fiorir di mafie, insomma, soprattutto sui media, che se ne accorgono e le individuano ancor prima che lo facciano gli inquirenti, e certe volte con singolare unità di intenti, cementata dalla diffusione di atti di indagine, “segreti” per modo dire, tanto che non comprendi più se i serial riflettano la società oppure sia quest’ultima ad andargli appresso con in coda, buon ultimo, il sistema giudiziario. Le “mafie” si modellano, più che sul codice, sul dizionario, tanto da essere, oltre che - ovviamente - “mafiose”, anche “silenti” oppure “originarie” o ancora “delocalizzate”, “etiche” e persino “in trasferta”. La parola stessa, Mafia - con il suo corredo di omertà interna ed esterna, col suo alludere ad un abito mentale tanto delle vittime che dei carnefici, col suo riferirsi ad un ambito identificabile, territoriale o non, ma pure sempre riconoscibile in una cornice all’interno della quale il “metodo” ha la possibilità di esplicitarsi ed essere riconosciuto - ha perso il suo significato. “La corruzione è come la mafia” si dice ormai da tutti i pulpiti, e dunque come tale va trattata. Attenzione, si sostiene una perfetta identità, “è come” non “è grave come”, e questo legittima, soprattutto da parte dei novelli Savonarola della politica, una ulteriore *escalation* di pene e l'imbarbarimento del doppio binario per entrambe le categorie di reati. Insomma, colpiti dal concentrato di questo fenomeno che ci è parso di individuare, mesi fa, nella celeberrima vicenda di Ostia, dove, a causa di una proterva e delinquenziale aggressione ad un giornalista nel volgere di poche ore si è assistito, è proprio il caso di dire, alla nascita in vitro e alla consacrazio-



ne giudiziaria di una mafia di nuovo conio (...laddove indagini già in atto da anni nei confronti di quelli poi ritenuti mafiosi conclamati non erano approdate a nulla) ci siamo detti che era il caso di dedicare un numero intero alla questione: partendo da come nacque, e perché, il 416 bis, per finire a come è diventato. Al solito l’abbiamo fatto a modo nostro, senza troppo star lì a citare codici e pandette (dove, per la verità, come per la diffamazione a mezzo stampa, in tema di 416 bis trovi tutto e il suo contrario) ma andando ad intervistare testimoni e protagonisti originali come Corrado Carnevale, oppure osservatori esterni al mondo giudiziario, come la Professoressa Ervas che è una esperta del linguaggio. Dentro ci è finito di tutto, come era ovvio, dal concorso esterno e la tassatività delle norme penali alla prevedibilità delle decisioni giudiziarie, dal panpenalismo alla demagogia giudiziaria e i risvolti sul carcere, persino una intervista al Presidente del Consiglio dell’Ordine di Roma candidato per un movimento che condisce in salsa mafiosa ogni proposta sulla giustizia. Rispetto agli altri numeri manca il pezzo ironico che mettevano alla fine: abbiamo provato a scherzarci su ma non c’è venuto.

IL 416 BIS AL PALAZZACCIO

INTERVISTA A CORRADO CARNEVALE

di Valerio Spigarelli e Giuliano Dominici

“**Q**uando venne introdotta la figura del 416 bis mi occupavo esclusivamente di civile, perché io diventai penalista per caso, dato che sono un penalista di complemento, così mi sono sempre qualificato, anche se mi sono laureato in diritto penale e ho avuto il diritto alla pubblicazione della tesi, quindi, non ero digiuno. Allora dissi me ne vado nella più penalistica delle Sezioni

creata questa nuova figura anche se capii subito che il nucleo era costituito dalla pressione che questi soggetti esercitano, avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione, cioè a dire il soggetto passivo del reato soggiace molto di più alle richieste del mafioso perché teme le reazioni dell'associazione che sono certo eccessive rispetto alle comuni reazioni dei delinquenti, alle richieste di pagamenti, alle estorsioni insomma,

ha delle caratteristiche diverse da tutte le altre o comunque peculiari rispetto alle altre associazioni, quindi, il Giudice, nell'applicare la norma, se la applica in modo corretto, sa benissimo quali sono gli elementi da valorizzare, da centrare. Poi con il tempo le cose sono cambiate e sono cambiate soprattutto quando si è introdotto da parte dei giudici di merito il concorso esterno. Concorso esterno che noi, per la verità, escludemmo in maniera assoluta con tre o quattro sentenze degli anni fine degli anni 80, tant'è che la Corte di Giustizia Europea ha dovuto affermare che questa figura del reato si era consolidata soltanto con l'intervento delle Sezioni Unite, con la famosa sentenza del 1992 - mi pare che sia così - avallando quello che nel nostro sistema è inammissibile e cioè che la giurisprudenza possa creare nuove figure di reato.



Penali e andai nella Prima Penale. Alla prima Penale si cominciava a parlare di 416 bis, o meglio c'era già il 416 bis che fu introdotto dopo l'omicidio di Costa, del Procuratore della Repubblica Costa. Naturalmente, dai processi che cominciarono ad essere esaminati con la mia presidenza c'erano anche processi di 416 bis e, quindi, cominciai a studiarli la questione. Durante il fascismo non fu necessario inventare una nuova figura di reato per punire i mafiosi con risultati che poi non si sono più avuti. Lo stesso risultato non si era avuto in seguito e mi sorpresi che si fosse

perché la caratteristica della mafia, almeno all'epoca, era quella di esercitare estorsioni senza atti violenti ma solo avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione.

111: Presidente, quando fu introdotta la norma fotografava un fenomeno con una chiara una connotazione sociologica oltre che criminologica, si può dire che le prime letture in Cassazione del 416 bis sono legate anche a questa identificazione sociocriminale?

C: Sì, sono strettamente legate perché non c'è dubbio che la cosa

111: C'è qualcuno che dice, non soltanto in giurisprudenza ma anche parte della dottrina - Fiandaca uno per tutti - che non è vero che il concorso esterno sia una stravagante invenzione della giurisprudenza: no, il concorso esterno nel reato associativo è da sempre riconosciuto nel sistema penale. La sua opinione su questo quale è?

C: Io non riesco ad immaginare come uno che non fa parte di una associazione possa concorrervi; o è favoreggiamento oppure è concorso interno, perché io non credo che per poter

essere responsabile di concorso in associazione mafiosa si debba per forza aver avuto il provvedimento di ammissione, il battesimo, la puncicata. Non credo che questo sia indispensabile, e infatti tutte le sentenze che sono state fatte nella seconda parte del 1980 erano su questa posizione, con la mia presidenza e anche senza la mia presidenza, dalla Prima Penale, perché all'epoca la Prima Penale aveva l'esclusiva, mentre successivamente fu fatto un certo spostamento.

111: Presidente, quello spostamento avvenne per caso? Come si arrivò a decidere che non doveva essere solo la Prima ad occuparsi di questi reati?

C: Perché si diceva che non era opportuno che le decisioni fossero prevedibili, questo era il punto. Secondo me, invece, la prevedibilità delle decisioni è un vantaggio, è una cosa alla quale bisognerebbe tendere, non fare di tutto per evitarla; questo diminuirebbe anche il contenzioso perché se l'avvocato deve sostenere una tesi e sa che non trova spazio, almeno in quel momento, si avrebbe anche una diminuzione dei ricorsi e siamo sempre lì: la giustizia in Italia va male perché è amministrata male.

111: Su questo ci tornerai più in là, rimaniamo sulla storia del reato, del concorso esterno e di quel filone giurisprudenziale. Viene inserito questo reato, un reato specifico che non era stato introdotto neppure ai tempi del fascismo, siamo in piena guerra di mafia, quella giurisprudenza, la cosiddetta giurisprudenza di Carnevale - che come lei dice non era di Carnevale, ma della Prima Sezione - al di là del merito afferma un principio: quello del-

la libertà della giurisdizione. Anche di fronte alla emergenza c'è un magistrato, ci sono dei magistrati, che vogliono fare i giudici "normali" per qualsiasi tipo di fenomenologia criminale, per qualsiasi tipo di reato, ma rispetto a questa "pretesa" di giudicare in maniera ordinaria fenomeni che vengono ritenuti straordinari succede che la Prima Sezione viene aggredita.

C: Viene aggredita, e non episodicamente.



111: Come s'avvertiva la pressione politica, mediatica, giudiziaria, insomma l'aspettativa che un processo dovesse andare in una certa maniera piuttosto che in un'altra?

C: Tutte le volte che ci occupavamo di ricorsi di quel tipo, l'indomani la stampa parlava dell'ammazzasentenze. Io lo sapevo benissimo, ma questo mi lasciava del tutto indifferente e quando seppi che c'era un magistrato di Palermo che aveva coniato il termine ammazzasentenze io risposi che noi non ammazzavamo nessuna sentenza, ma facevamo tutt'al più il lavoro dell'anatomopatologo, quello che fa l'analisi sul cadavere.

111: Tutto questo come veniva vissuto, non soltanto da lei personalmente ma dalla Corte?

C: Guardi la Corte - o meglio i componenti del collegio - non l'avvertivano neppure per indignarsi, perché la vulgata attribuiva tutte le decisioni a me, e neppure avvertivano che, in fondo, se da un canto attaccavano solo me, implicitamente consideravano loro delle mariochette, e non uno solo, tutti e quattro, e non erano sempre gli stessi tra l'altro. Però a loro dava fastidio che si parlasse della Prima Penale. Io ricordo che quando ci fu la prima ondata di queste cose, in una udienza successiva con un collegio completamente diverso dal precedente, ci occupammo del ricorso contro l'ordine di cattura nei confronti di un famoso personaggio dell'epoca che era stato attinto da un ordine di cattura per omicidio, strage. Siccome era proprio una cosa pazzesca io dissi guardate, siccome dobbiamo decidere tutti dovete essere consapevoli tutti quindi vi leggerò parola per parola la motivazione. Alla fine della lettura il più anziano di cui ricordo il nome, ma non ve lo dico perché è morto, quindi non può più smentirmi, disse "è acqua fresca". Allora dissi annulliamo, sa come mi risposero? "E che vogliamo andare un'altra volta a finire sui giornali"? Io guardi non ci vidi più, "a parte il fatto che sul giornale non ci siete finiti voi, perché voi non facevate parte di quel collegio e comunque neppure i componenti del collegio, Carnevale e basta, il giudice Carnevale, l'ammazza sentenze. Ma, dico noi ci dobbiamo preoccupare di quello che dice il mondo, di quello che dice il giornale? Ma no. Dico allora sentite una cosa, siccome io vi ho letto tutto,

ognuno di voi ha ascoltato perché penso non sia stato distratto, votiamo e non ne parliamo più” Fini 4 a 1. Dopodiché uscimmo perché bisognava, i giornali ci attendevano ed io dissi “giustizia è fatta” e capirono che ero stato messo in minoranza.

111: Era prevedibile che si sarebbe arrivati alla lettura attuale della norma?

C: No, non era prevedibile, se la prevedibilità fosse stata sorretta dalle regole di ermeneutica normativa, è successo perché adesso non si interpreta più la norma.

111: Nella lettura di queste norme la giurisdizione ha difeso la tassatività della norma penale, e assieme l'indipendenza della magistratura e la libertà della giurisdizione, secondo lei?

C: Almeno nel periodo in cui io fui magistrato questo accadeva, certamente ad opera di alcuni colleghi, anche se in cassazione questa idea non era condivisa da tutti. Le debbo dire, però, ma non per difendere me stesso, ma per onorare i miei colleghi, che su quella giurisprudenza alla fine non ci fu nessun dissenso, quei colleghi che avevano rigettato il ricorso di cui ho parlato prima cambiarono opinione, tutti.

111: Oggi la parola mafia, proprio da un punto di vista lessicale, significa quello che significava 50 anni fa, 60 anni fa o, invece, soprattutto nella percezione collettiva, abbraccia una serie talmente vasta di comportamenti che poi finisce fenomeni diversi, per legittimare le piccole mafie, le mafie delocalizzate...

C: Ora qualunque gruppo di persone commette reati che in quel momento storico meritano di essere particolarmente sanziona-

ti, questo gruppo di persone diventa un'associazione mafiosa

111: In questo gioca un ruolo il fatto della specialità del processo per fatti di mafia?

C: Sì soprattutto poiché ci sono degli strumenti istruttori e investigativi che sono tipici del processo di mafia. I PM ed i GIP ritengono che qualificando un'associazione comune come un'associazione mafiosa possono avvalersi di quegli strumenti che agevolano molto il raggiungimento del risultato.



111: In questo tipo di processi le intercettazioni telefoniche o ambientali durano anni. Secondo Lei la magistratura italiana ha difeso l'articolo 15 della Costituzione o, nella prassi applicativa, invece lo ha sostanzialmente vanificato?

C: Credo che si sia avvalsa della massima - che io non approvo - che il fine giustifica i mezzi, siccome loro si prefiggono uno scopo, per raggiungere quello scopo per loro qualunque mezzo è consentito. Io personalmente sono stato sottoposto ad intercettazione per anni, di seguito.

111: Processo di mafia, processo di doppio binario, strumenti eccezionali di investigazione, grande potere alle Procure della Repubblica. La domanda è molto diretta: chi coman-

da oggi, all'interno di un processo la Procura o il giudice? Chi è più forte?

C: Certamente la Procura, poi c'è anche il fatto che le Procure forniscono le notizie alla stampa.

111: Ecco, la stampa: quando faccio la domanda chi comanda, lei risponde immediatamente le Procure anche perché le Procure hanno dei rapporti con la stampa. Questo è un tema delicatissimo per la democrazia di un paese, non soltanto per il sistema giudiziario di un paese. Si è discusso negli ultimi tempi del problema delle intercettazioni che finiscono sui giornali. Dal punto di vista degli avvocati, su questa questione, siamo entrati in una fase successiva rispetto a quei tempi. Noi vediamo che il rapporto che si è instaurato tra alcuni uffici investigativi e i canali di informazione, mentre prima serviva a fare “pubblicità all'indagine”, ex post, oppure serviva - e quello che lei ci sta raccontando ce lo dimostra - a condizionare il giudice nel momento della decisione, oggi sostiene qualcosa di diverso. L'impressione è che questi rapporti preparino il terreno all'accettabilità sociale delle future decisioni. Prima di arrivare al processo Mafia Capitale ci sono stati articoli su alcuni giornali che già raccontavano che cosa doveva essere questa nuova mafia, una sorta di lavoro preparatorio.

C: Sì sì, ma non c'è dubbio che la stampa favorisca e insomma dia pubblicità alle cose clamorose, le assoluzioni non danno soddisfazione, vuol dire che la giustizia ha fallito. Invece, le condanne - specialmente se sono poi condanne severe - sono quelle che dimostrano ai giornalisti: avete visto come funziona bene? Anche se poi magari, nei gradi successivi la sentenza si capovolge. Io sono convinto che le fughe di

notizie non provengano dai giudici, ai tempi del giudice istruttore forse era così... ma attualmente non è così, sono i pubblici ministeri che...

111: *Presidente sono i pubblici ministeri o adesso, invece, il rapporto non si è direttamente instaurato le agenzie investigative e i giornalisti? Mentre prima arrivavano le notizie dalle procure, adesso sembra quasi che arrivino nel corso delle indagini e finiscano sui giornali direttamente dalle polizie.*

C: C'è il fatto che a tutti piace avere una buona stampa, essere considerato un grande poliziotto, un grande investigatore e via discorrendo. Ci sono alcuni che questo vizio non ce l'hanno, ma la maggior parte ce l'ha e quindi... poi vedono che se certe notizie non vengono date dalla polizia, comunque poi le da il p.m., allora lo facciamo noi e ci guadagniamo la notorietà di grandi investigatori.

111: *La sua vicenda, quella giudiziaria, fu il primo laboratorio anche di questo: perché prima si costruì la figura del giudice am-*



mazzasentenze, per cui era un fallimento se veniva annullato il processo che arrivava in Cassazione e finiva nelle mani di Carnevale, dipinto come uno che non capiva quanto fosse importante lottare la mafia. Oggi, paradossalmente, questo metodo che allora riguardava una figura apicale della ma-

gistratura, un uomo che comunque aveva un grande potere, sta diventando un cliché: prima l'articolo sul giornale che dice che anche a Roma c'è la Mafia, poi magari la fiction televisiva che fa la medesima cosa, quindi arriva l'ordine di custodia cautelare e poi il giudice - a Roma fortunatamente non è successo per adesso - si trova costretto a lottare con una sentenza che è già scritta nella testa dell'opinione pubblica? Quindi gli si chiede di essere doppiamente coraggioso?

C: Certo si vuole che il giudice sia condizionato, e quindi è condizionato spesso. Io ho apprezzato molto i magistrati di quel processo, quella dottoressa del processo Mafia capitale, non so come si chiama...

111: *La Presidente Ianniello*

C: Che ha diretto in maniera perfetta e poi secondo me ha deciso correttamente; adesso vedremo che stabilirà l'appello, perché poi la Corte d'Appello certe volte è ondivaga.

111: *Però anche nella sua vicenda giudiziaria alla fine hanno resistito alle pressioni: finisce con una decisione della Corte, no? Insomma, come dire, per Lei giustizia è stata fatta.*

C: Lei però forse non ricorda che il PG non solo chiese il rigetto del mio ricorso, ma addirittura disse che avrebbero dovuto contestarvi non solo il concorso esterno, ma l'associazione a delinquere di stampo mafioso.

111: *No, no questo me lo ricordo, però lì il giudizio "libero" ci fu e la libertà della giurisdizione pure. Insomma, diciamocelo*

francamente, la sua vicenda era una vicenda di rilievo enorme, anche perché poi veniva associata ad un certo contesto politico, ma i suoi colleghi lì furono liberi, riuscirono a togliersi il peso.

C: Ma furono liberi perché il Collegio fu composto in quel modo, se ci fossero stati altri non sarebbero stati così

111: *Torniamo al concorso esterno, la giurisprudenza è fermamente attestata sulla sussistenza del concorso esterno nonostante i dubbi di molti commentatori. A questo punto non sarebbe meglio, qualcuno sostiene, costruire una fattispecie ad hoc.*

C: Sì, innanzitutto perché le fattispecie di reato devono essere opera del legislatore, non del giudice. Il giudice deve interpretare e applicare, ma non creare. Quando c'è l'esigenza sociale di creare nuove figure di reato, c'è il legislatore.

111: *Aspetti Presidente, Lei dice quando c'è l'esigenza sociale", ma in un sistema costituzionale come il nostro, introdurre un reato non dovrebbe dipendere da questo. Non è che introduco un reato perché c'è una aspettativa sociale: la faccio perché c'è un'esigenza vera che però è condizionata dalla Costituzione. E questo vale anche per il livello sanzionatorio per certi reati. Oggi il livello sanzionatorio non dipende dalla gerarchia costituzionale dei beni ma è direttamente proporzionale alle pressioni che si fanno sul Parlamento rispetto a un certo tipo di vere o presunte emergenze. A volte, per alcuni reati, e c'è una escalation sanzionatoria*



parossistica e magari si aumentano le pene non in base al disvalore dei comportamenti ma solo per poter utilizzare certi strumenti processuali. E' proprio il caso dell'associazione mafiosa, che ha triplicato le pene nei minimi e nei massimi, nel giro di una decina di anni, per cui le pene all'epoca degli attentati del '92 erano un terzo di quelle di oggi.

C: Ma questo conferma che lo Stato italiano è malato.

111: Qual è la malattia?

C: Quella di non avere dei principi chiari ai quali e di trattare la Costituzione come un optional. Io credo di aver detto in qualche cosa, in un'intervista che poi fu pubblicata su Panorama in cui si parlava dell'associazione a delinquere e dei mafiosi. L'hanno fatta per poter utilizzare gli strumenti investigativi che altrimenti non avrebbero potuto, ed è così purtroppo. Ma perché questo è reso possibile dal fatto che i vari giudici non fanno il loro mestiere.

111: C'è un presidente di Corte di Cassazione che in questo momento si batte per l'introduzione dell'agente provocatore per i reati di corruzione, che ne pensa?

C: Appunto: che faccia un altro mestiere quel giudice.

111: In tutta questa trentennale storia di costruzione di norme che poi pian piano sfmano fino a diventare trasparenti dal punto di vista della tassatività, quale è stato il ruolo giocato dall'accademia.

C: Non parliamo dell'accademia perché io ho subito anche da parte di certi accademici... Quando scarcerammo per decorrenza dei termini certi imputati, che poi furono riarrestati quando venne emanato un decreto legge correttivo, insomma, lei deve sapere che chi mi attaccò era Neppi Modona, che era magistrato e poi era diventato professore e faceva l'avvocato a Torino, ma non aveva aperto bocca quando la Corte d'Assise di appello di Torino, che stava giudicando i mafiosi catanesi a Torino, aveva applicato la norma sulla scarcerazione che poi applicammo noi nel gennaio successivo. Non aprì bocca quando lo fecero a Torino ma attaccò me. L'accademia, caro avvocato, ha le stesse pecche della magistratura, fa politica e questo è grave. Chi si salva un poco è Fian-daca, che se lei legge il commento alla prima sentenza della Corte

d'Assise di primo grado, la sentenza di Grasso, Maxi uno, in cui assolti ce ne furono parecchi, lui prende atto di una di queste cose e non si lamenta delle assoluzioni, come hanno fatto invece altri.

111: Il fatto di essere stato, e di essere considerato molto tosto con i suoi colleghi e anche di avere pubblicamente rivendicato competenza rispetto all'incompetenza, ha avuto un peso nella sua vicenda?

C: Non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio! Perché quando io per esempio durante la relazione intervenivo e rettificavo o aggiungevo, il relatore sul momento non diceva niente, però... insomma, mentre gli avvocati mi ammiravano quando io li correggevo i colleghi non la prendevano bene.

111: E c'ha ripensato?

C: Sì ci ho ripensato, ma sono arrivato alla conclusione che se dovessi rinascere e avere la sfortuna di fare il magistrato, farei le stesse cose di quelle che ho fatto.

111: Ma lo rifarebbe il magistrato?

C: Forse no."

Processo alla parola

di Giuliano Dominici

Le parole definiscono o creano la realtà (anche giuridica)? Confronto tra Giuliano Dominici e la prof.ssa Francesca Ervas, dell'Università di Cagliari, che si occupa di filosofia del linguaggio.



GD: *Sentiamo sempre più spesso espressioni quali “stragi del sabato sera” o “atti di bullismo”, che peraltro riguardano fatti di possibile rilievo giudiziario e interessano dunque chi si occupa di processi; ma più in generale espressioni del tipo “bomba d’acqua” per descrivere un temporale, “temperatura percepita” per dire che i trentasette gradi del termometro sarebbero in realtà quarantacinque. L’impressione è che queste definizioni finiscano per prendere il posto della realtà che descrivono, drammatizzandola. Qualche giorno fa mi è capitato di leggere una riflessione della scrittrice Michela Murgia: “...le parole non sono mai solo parole, ma dispositivi di controllo e dunque di potere. I nomi che diamo alle cose sono performanti: creano la realtà, la rimodulano e, quando si tratta di politica (di quello si parlava nel “pezzo” della Murgia), finiscono per essere le cose stesse”. C’è del vero in questo?*

FE: Penso proprio di sì, le parole si trasformano, nascono in un certo modo e poi magari prendono delle direzioni a volte inaspettate che ci condizionano. Il problema è vedere la lingua un po’ come un organismo vivente, non qualcosa di “fisso” ma qualcosa che si trasforma nel tempo. Partiamo dall’esempio più semplice che è quello di “bomba d’acqua”: si tratta di una metafora, coniata forse da una persona nel corso di una trasmissione, che poi ha acquistato vita propria, è entrata nell’uso di una comunità linguistica, è stata ripetuta, con l’uso ha perso il significato originale ed è diventata quasi uno stereotipo, ha acquistato un significato allargato, poi cristallizzato. Nata come “metafora viva”, una volta consumata dall’uso ha perso il suo significato ed è diventata quella che chiamiamo una “metafora morta”. Questa era la preoccupazione di Platone, quando nel Fedro (370 a.C.) parlava delle opere scritte e diceva che il problema è difendere il significato delle parole, perché vanno in bocca a chiunque e vengono interpretate in modo diverso da come erano state create originariamente.

GD: *Insomma aveva ragione Nanni Moretti, quando perdeva la testa di fronte a certe metafore usurate: “Ma come parli? Le parole sono importanti!”*

FE: Sì, ma le metafore possono essere rivitalizzate, magari facendo un po’ d’ironia, ad esempio evidenziando come a forza di parlare di bomba d’acqua non sappiamo più cos’è un temporale, non sappiamo più distinguerlo da un alluvione o dalla vera bomba d’acqua.

GD: *Però mi sembra ci sia un tratto comune negli esempi che ho fatto: una sorta di necessità di drammatizzare il fenomeno o l’evento, una corsa al rialzo, un sensazionalismo dettato dalla preoccupazione che il fatto in sé possa non accontentare chi legge un giornale o segue una trasmissione (lasciamo stare il web perché il discorso diventerebbe complicatissimo); giusta questa sensazione?*

FE: Sì, è giusta perché tutti questi termini non letterali appartengono all’implicito, c’è un mare di cose

non dette sotto, che però hanno un effetto sulle persone, sono performative; mentre un termine letterale è in superficie, dice quello che dicono le parole, un termine non letterale sottintende molto altro, passa sotto banco molte cose di cui non ci accorgiamo, tra cui anche questo atteggiamento di drammatizzazione che avvertiamo come sensazione, ma che è difficile da esplicitare, argomentare, portare alla luce e discutere. Questa è la peculiarità delle metafore che hanno anche la funzione di persuadere, di convincere le altre persone. Facciamo un esempio che vi riguarda: quando si dice che gli avvocati sono squali, è chiaro che non si vuol dire che siano pesci, ci sono proprietà dello squalo che non interessano, qui ci interessa la caratteristica dell'aggressività; tutto questo non viene detto esplicitamente, è come se noi usassimo la parola "squalo" come lente per vedere cos'è un avvocato e quindi forniamo una certa prospettiva, quella dell'aggressività, e perdiamo di vista altre caratteristiche che diventano meno importanti e

rilevanti per spiegare cos'è un avvocato. Tutto questo però indirizza chi ascolta, perché è chiaro che con la metafora dello squalo si dà una definizione negativa dell'avvocato, si influenza quello che le persone pensano di un avvocato. E così per gli altri esempi che abbiamo fatto: se usi certe forme di drammatizzazione, se vuoi rendere una storia drammatica, non lo dici esplicitamente, ma lo fai passare sottobanco, con un "effetto alone" che si avverte ma è difficile da esplicitare e criticare proprio perché implicito...

GD: *Ecco, però parlare di un incidente stradale come "strage" ha un rilievo (anche giudiziario) in termini di valutazione del fatto: la strage per chi si occupa di diritto è un delitto ben preciso ed enormemente più grave dell'omicidio colposo plurimo; idem parlare di bullismo a proposito di certe bravate magari non di grande rilievo; per non parlare dell'abuso del termine "mafia": pare non esista più la delinquenza o la "mala", sentendosi parlare soltanto di mafia (o di mafie) anche per fenomeni (la mafia dei posteggiatori abusivi o degli ambulanti, quella dei "centurioni" al Colosseo) talora da baraccone; ecco, questo dire "strage" per incidente stradale, "bullismo" per bravata, "mafia" per delinquenza o prepotenza, può ri-*

velare un uso performante dei termini che finisce per mutare la natura del fatto descritto, del dato reale?

FE: Guarda, la metafora è soltanto la punta dell'iceberg di un fenomeno. più ampio che è quello della polisemia, un significato viene allargato, un termine assume diversi significati anche molto distanti tra di loro, per cui bullismo può diventare un po' di tutto, mafia un po' di tutto, per cui, ad un certo punto, il termine vuol dire tutto e vuol dire niente...



GD: *Ma così non si perde di vista la realtà dei fatti? E non corriamo il rischio che quella drammatizzazione del linguaggio si trasformi in drammatizzazione della vicenda umana e (da avvocati aggiungiamo) di quella giudiziaria?*

FE: Sì, il problema è questo, che questi usi stereotipati da parte della comunità linguistica non consentano di distinguere come sono i fatti, che provochino

una distorsione del fatto. Io non credo che le parole creino la realtà, però sicuramente influenzano la visione della realtà, e quindi se chiamiamo tutto bullismo non cambia il fatto, ma cambia l'interpretazione della realtà, come la valutiamo, cambia profondamente come le persone vivono quel fatto; e non solo in ambito giudiziario, pensiamo alla medicina, gli esperti devono saper comunicare, dire "questo si chiama così", dare un nome alle cose...

GD: *Forse in ambito scientifico è più facile, c'è un'antica abitudine a definire e distinguere i fenomeni con precisione... le malattie hanno un nome...*

FE: Ci sono manuali diagnostici che categorizzano le malattie in un certo modo e l'edizione successiva le categorizza in un altro, hanno anche loro questi problemi. Certo nel campo della legge a seconda di come si chiamano le cose ci sono certe conseguenze e non altre. Importante dunque reintrodurre il lessico corretto, ma anche talvolta inventarlo: se si vede che c'è un nuovo fenomeno, gli si deve dare un nuovo nome; può esser dannoso usare la stessa parola per fenomeni diversi. Ma la lingua cerca di economizzare,

per questo ci ritroviamo con un termine per tanti fatti... certo però che nell'ambito giudiziario è importante tornare al lessico originario, e anche per questo è importante avere un lessico ricco, perché si può dare un nome alle cose, si riesce a "leggere" un'identità, ad interpretarla.

GD: *Ma c'è un colpevole di questa tendenza alla drammatizzazione, allo stravolgimento di concetti che credevamo abbastanza solidi? L'impressione che tutto parta dalla comunicazione scritta e televisiva, per fare audience... È possibile risalire all'origine di questo fenomeno?*

FE: Non vorrei far diventare i mezzi di comunicazione di massa il capro espiatorio di tutta la questione perché il problema è come li si usa. In effetti il loro utilizzo è stato spesso complice della drammatizzazione, dello svuotamento e cristallizzazione del significato in forma di stereotipo; dall'altra parte ci sono però tutte le istituzioni che hanno responsabilità, specialmente in campo educativo, perché c'è stato un impoverimento del lessico: meno parole hai, meno riesci a dare un nome alle cose e viceversa. Il problema è la capacità critica, quella di leggere il non detto, di sentire che c'è questo "alone di drammatizzazione" che non va bene o che comunque deve avere dei limiti, non tutto può essere drammatizzato...

GD: *Ma le istituzioni non risultano perdenti in questa partita, o addirittura non seguono l'andazzo della drammatizzazione? Si fanno leggi sulla scorta dell'allarme suscitato dalla drammatizzazione, c'è un costante inseguimento delle nuove emergenze vere o presunte.*


FE: Sì, i mezzi di comunicazione di massa hanno aumentato la quantità [di informazione], non eravamo forse pronti a gestire questa quantità di informazione, a selezionare qual è l'informazione importante e quale non lo è, ma non possiamo eliminare questi canali, bisogna inserirsi, capirne i meccanismi, cambiarne i fini... Anche il discorso che abbiamo fatto sulla manipolazione, sui termini che manipolano quasi la realtà, rimane importante, ma non si-

gnifica che dobbiamo eliminare questi termini ... Dunque il problema non sono nemmeno gli stereotipi o le metafore, gli stereotipi servono, ci danno una base da non mettere in discussione quando non possiamo mettere in discussione tutto, le metafore sono usate anche nella poesia, hanno un potere creativo molto forte, si possono utilizzare in un modo molto diverso da questo! Il problema è che stiamo utilizzando brutte metafore, che nascondono la realtà, che ostacolano la discussione, il pensiero critico.

GD: *Ma al netto di tutto questo (certo, la drammatizzazione può aiutare la presa d'atto di nuovi fenomeni: si dice bullismo e si suscita attenzione circa una realtà magari sottovalutata), il rischio non è quello di una deriva autoritaria, come certe leggi emergenziali fanno temere? E cioè: dalla parola esasperata, dalla definizione eccedente alla legge "liberticida"?*

FE: Purtroppo la comunità non ha la percezione di questo rischio, che è un rischio reale perché questi usi allargati, impliciti, i cui significati non sono chiari, se vengono dati in mano a persone che non hanno un pensiero critico, che non si accorgono della drammatizzazione, possono costituire un pericolo reale di deriva anche autoritaria. L'antidoto è sviluppare la capacità critica, argomentativa, altrimenti il rischio è essere bombardati da una quantità di informazioni che fa passare implicitamente un pensiero che accettiamo così com'è...

GD: *Insomma, tiro io le conclusioni (e me ne assumo la responsabilità): il rischio è che dalla "temperatura percepita" si passi alla "realtà percepita."*



Mafia Capoccia

di Roberto Randazzo

Tutti sanno che ha avuto origine in Sicilia, e come molti prodotti di eccellenza di quella terra (cannoli e pignolata compresi), è stato esportato in tutto il mondo, con risultati più che ragguardevoli.

Parlo del termine mafia, il cui concetto veniva codificato, per la prima volta, oltre trentacinque anni fa, quale reazione dello Stato all'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa; l'emergenza della mafia siciliana stragista di allora esigeva una pronta risposta.

Che fosse quello l'obiettivo e il modello di riferimento del 416bis c.p. nel 1982, emerge con chiarezza dalla necessità sentita del legislatore di estendere gli effetti della norma, anche alla camorra, alla 'ndrangheta (aggiunta solo nel 2010) e alle altre associazioni, straniere comprese, con medesime caratteristiche di tipicità (8° comma del famosissimo articolo).

“Le parole sono pietre”, titolava Carlo Levi un suo libro di denuncia sulla situazione siciliana negli anni '50; negli articoli di legge, le parole diventano tipicità, materialità, tassatività, legalità.

E' evidente che dall'82 (siamo ai tempi di Pablito Rossi!) qualcosa è cambiato; la percezione, l'utilizzo stesso della parola mafia, ma anche la struttura e i conno-

tati delle organizzazioni criminali che possono definirsi tali; il 416bis c.p. no, è sostanzialmente sempre lo stesso, salvo giurisprudenza creativa, ovviamente. Serie televisive con mafiosi eroi (su cui andrebbe fatta una seria e profonda riflessione), giornalisti/PM e PM/giornalisti, opinionisti e

minalità è come chiamare rock tutto quello che non è musica classica.

Se l'intento era quello di diffondere consapevolezza e coscienza del fenomeno, si sta ottenendo il risultato opposto; in ogni caso, un'operazione culturale più o meno volontaria, di cui si co-



criminologi da talk show, politici in fase elettorale; si abusa del termine in ogni dove e per qualunque occasione, facendogli perdere quella “sacralità” negativa, quel significato ulteriore che lo differenzia dal resto; mafia come sinonimo di cri-

minciano a sentire gli effetti: non più mafia, ma mafie, piccole mafie, tante, ovunque e di ogni tipo. E non è stata un'autobomba a far prendere coscienza di ciò al popolo italiano, ma una testata; anzi, una capoccia, visto che il tutto è accaduto a Ostia, un quartiere (si fa per dire) di Roma.



Tutti noi abbiamo visto almeno una volta il video dell'aggressione; nel pomeriggio di martedì 7 novembre, Daniele Piervincenzi, inviato della trasmissione di Rai2 Nemo ed il suo operatore, vengono aggrediti da Roberto Spada, appartenente - così dicono i giornali - all'omonimo clan (concetto

gaelico) di Ostia, nonché fratello di Carmine, condannato a 10 anni per estorsione con aggravante del metodo mafioso. Spada, indispettito dalle domande, sferza una violenta testata al giornalista e poi aggredisce l'operatore con un tubo di gomma; Piervincenzi riporta la frattura del setto nasale, prognosi giorni 30 s.c..

Una capocciata importante, che è riuscita a rompere, oltre al naso del malcapitato giornalista, anche quegli argini che la diga della sentenza di "Mafia Capitale", in prima battuta, era riuscita ad arginare. Da quel momento, arresti, sequestri, prime pagine... e prima? Serviva la testata? La domanda ne fa sorgere subito un'altra: a Roma c'è la mafia perché la capocciata è stata mafiosa, o la capocciata è mafiosa perché a Roma c'è la mafia? Per i giuristi potrebbe suonare così: il 416bis c.p. è il presupposto o la conseguenza probatoria della cosiddetta "aggravante" del metodo mafioso?


Anche perché, se vale la seconda, tale metodo potrà essere desunto da uno stupro, un danneggiamento, lesioni, corruzione ed altro, anche senza bisogno di far parte di un'associazione mafiosa (Cass. Sez. 5, n. 45711 del 02/10/2003); e una volta accertato il metodo, il passo è molto più breve per dimostrare l'associazione stessa.

Si tratta di tiepida provocazione; logica e Corte di legittimità suggerirebbero che per accollare l'aggravante sarebbe necessaria l'esistenza reale di un'associazione di tipo mafioso di riferimento, essendo impensabile un aggravamento di pena per aver agevolato un'entità



solo immaginaria. Ma da una veloce scarrellata di giurisprudenza, si apprende anche che per la configurabilità dell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, basta che la violenza o la minaccia assuma una veste tipicamente mafiosa (Cass. Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013 - 08/01/2014) o che la condotta sia evocativa della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo (Cass. sez. III penale, sentenza n. 47588 del 30 aprile 2015).

La ratio dell'aggravante, quindi, non è solo quella di aggravare la pena per l'affiliato che utilizzi metodi mafiosi, ovvero agisca al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche di reprimere il comportamento di chi, anche da



estraneo, agisca con quello specifico metodo; a patto, però, di dimostrare e provare un effettivo contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa realmente esistente e consolidata.

Altrimenti, mi verrebbe da dire, basta

fare il prepotente di quartiere, qualche rapina con la coppola in testa e raccontare di essere il nipote di Riina. Ma attenzione, c'è poco da scherzare, perché quando tutto è mafia, niente è mafia. Sciascia ci ha insegnato che «La mafia è una associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si pone come intermediazione parassitaria, e imposta con mezzi di violenza, tra la proprietà e il lavoro, tra la produzione e il consumo, tra il cittadino e lo Stato».

Mafia è anche una parola che nasce nel gergo siciliano come aggettivo, per descrivere un atteggiamento, un modo di fare; quando viene codificata dal legislatore, assume una sua soggettiva tipicità criminale, diventando sostantivo (aggettivo sostantivato per i puristi).

Oggi sembra tornato ad essere un aggettivo, da aggiungere all'occorrenza, per superare o adattare (a seconda di come la si vede) la tipicità dell'ormai vecchio 416bis, o con il bizantinismo del concorso esterno, o con la clava dell'aggravante mafiosa.

Come aggravante, infatti, è alla ribalta della cronaca e sulla bocca di tutti (talvolta a sproposito) solo da qualche mese, grazie alla famigerata capocciata; prima nessuno ne sapeva nulla - salvo gli addetti ai lavori, si spera - nonostante la sua già lunga vita (art. 7 D.L. N° 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203). Per anni, il primo attore è stato il concorso esterno.

In ogni caso, non si vuole certamente entrare nel merito del processo, né tantomeno intavolare un dibattito se a Roma e



Ostia c'è la mafia (anche se, da cittadini, ne siamo preoccupati).

Roberto Spada subirà il processo per l'aggressione ai giornalisti, per lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso; da detenuto ovviamente (attualmente presso il carcere di massima sicurezza di Tolmezzo), vista l'aggravante.

Nel frattempo, grazie all'interpretazione giornalistica degli atti processuali e delle ordinanze, il popolo italiano viene informato che trattasi di capocciata mafiosa, perché avvenuta approfittando della presenza di testimoni, di un luogo pubblico, delle riprese di una telecamera, per documentare la propria forza e capacità di intimidazione con espressioni minacciose e molto esplicite; Spada, si legge, ha voluto dare forza ed efficacia al proprio potere, in un territorio caratterizzato da uno stato di assoggettamento e da garanzia di impunità. Una sorta di aggravante televisiva. In attesa di giudizio, quindi, ritorna a essere un problema di semantica giornalistica, ma anche di estetica

cinematografica; chissà a quale serie televisiva si ispirava 'sta capocciata?

San Basilio, Laurentino 38, Tiburtino III, Tor Bella Monaca, Acilia ed altre realtà in cui lo Stato tornerà a mancare il giorno dopo delle elezioni, non sono per nulla differenti da Ostia e la criminalità ha le sue solide basi; territori dove, se ti dice male, per molto meno ti becchi pure una coltellata.

La gente è spaventata, ma questo vuol dire che si tratti di mafia. Molto più banalmente, la violenza è spesso il mezzo di espressione del livello sociale di borgate lasciate a se stesse, con problemi di convivenza, ordine pubblico e corruzione. Bisogna fare attenzione alle generalizzazioni.

Il ministro della Giustizia Orlando, parlando agli "Stati generali della lotta alle mafie" ha detto: «Scordatevi la mafia stragista degli anni Novanta, o peggio una riedizione del Padrino. Preoccupatevi di capire se il notaio a cui vi siete rivolti non sia uno de-

gli anelli di una nuova catena». Le parole sono pietre, ma vengono scagliate con leggerezza, anche solo per verificare quanti cerchi si riesce a fare nello stagno, per verificare le reazioni altrui, pronti a cogliere la possibilità di modificarne il valore ed il senso, per deviare altrove il discorso.

Ora, per la gente comune, mafia non vuol dire più ave paura di finire dentro un pilone di cemento o sciolto nell'acido, basta 'na capocciata.

Questo, però, cambia tutto: "La famigerata testata ha innescato una catena di eventi che ad ogni passaggio sembrano aggiungere un tassello alla ricostruzione del clima mafioso", commenta Giovanni Bianconi di "Repubblica" nel suo articolo, "Ostia e la testata che distrugge il clan", di qualche tempo fa; la diga si è sfasciata. Solo che nelle intercettazioni, invece di *baciamo le mani*, leggeremo *damme er cinque*.

Insomma: "Mafia capoccia, der monno infame..."

p.s. - occhio al notaio...

“Cronisti dell'accusa” e “legali dei boss”: i pericoli di un'informazione distorta dietro la vicenda della Camera Penale di Modena.

A cura di: Angela Compagnone, Claudia Prioreshi, Costanza Tancredi, Francesca Rosati

Sono ormai noti gli effetti negativi del fenomeno del “processo mediatico”, che spesso inquina e travisa il processo stesso, quello che dovrebbe celebrarsi nelle aule dei Tribunali. Un fenomeno che conduce ad un processo agli indagati e non agli imputati. L'ossessiva attenzione e il risalto mediatico che viene dato alla fase delle indagini preliminari, per poi lasciare completamente nell'oblio la fase del dibattimento, è infatti tipico di quei meccanismi mediatici di spettacolarizzazione dei fatti di cronaca giudiziaria, che finiscono per incidere sulla correttezza della informazione all'opinione pubblica. Meccanismi che spaventano gli avvocati poiché dimostrano il completo appiattimento della informazione sulle tesi accusatorie, finendo anche per alterare le condizioni di serenità del giudizio. Queste le ragioni per le quali da anni le Camere Penali (prima l'Unione delle Camere Penali Italiane, con l'Osservatorio nazionale sull'informazione giudiziaria e poi via via le sin-



gole Camere Penali, tra le quali quella di Modena) si occupano di studiare i riflessi sulla percezione nazionale e internazionale della giustizia penale e i collegamenti con l'assetto culturale, sociale ed economico del Paese. Questo lavoro di verifica dei

dati, e della qualità, dell'informazione giudiziaria, ha prodotto diversi studi, tra le quali il libro “L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale”, pubblicato dall'Osservatorio dell'UCPI con il controllo scientifico dell'Università di Bologna, che hanno confermato il preoccupante diffondersi di un fenomeno di una informazione giudiziaria del tutto sbilanciata a favore delle tesi delle Procure: un giornalismo *embedded*, come in passato l'abbiamo definito. Le ragioni dello studio di un tale fenomeno e le iniziative ad esso correlate però non sono state gradite da parte dell'Ordine dei Giornalisti e della FNSI che hanno strumentalmente letto l'iniziativa come una minaccia al diritto di cronaca e un attacco eversivo alla stampa italiana. Una contrapposizione che ha raggiunto livelli di feroce polemica a proposito di quanto accaduto a margine del cosiddetto processo AEMILIA, con interventi di diversi giornalisti assai critici nei confronti dei Penalisti, ai quali ha risposto il direttore de Il Dubbio, Piero Sansonetti, a difesa delle ragioni degli avvocati.



Il 31 gennaio 2018 su “La Repubblica” Giuseppe Baldessarro, nel suo pezzo dal titolo: “ I legali dei boss processano i cronisti” scrive: “ Anche ieri mattina c'erano tutti, come nelle precedenti 153 udienze che si sono celebrate a partire dal marzo 2016. Erano seduti in fondo all'aula bunker realizzata per il processo “ Aemilia” nel cortile del tribunale di Reggio Emilia. In quello stanzone i cronisti che raccontano la ‘ndrangheta al nord non sono graditi. Ospiti fastidiosi per i 151 imputati e per molti dei loro legali, che li accusano «di essere di parte» e che per questo annunciano un «osservatorio per l'informazione giudiziaria». Così nell'aula in cui si sta celebrando il più imponente procedimento contro i clan calabresi al nord Italia, si sta di fatto consumando un secondo processo, dove i penalisti siedono sul banco dell'accusa e i giornalisti si difendono parlando di «tentativo di intimidazione» . I primi a passare all'attacco sono stati gli avvocati di Modena che hanno annunciato un osservatorio perché « spesso l'informazione diventa strumento dell'accusa per ottenere consensi e così condizionare l'opinione pubblica e di conseguenza il giudicante » . Una follia per ordine e sindacato (sia nazionale che regionale) dei giornalisti che hanno espresso « grande preoccupazione di fronte a un'iniziativa che pare avere sapore intimidatorio » . Iniziativa, tra l'altro, arrivata nei giorni in cui uno dei pentiti ha raccontato che i clan stavano pensando di « sistemare un cronista (di cui non sapeva il nome)

troppo curioso ». Qualche giorno dopo ai modenesi si sono aggiunti anche i penalisti reggiani preoccupati del « processo mediatico che ha assunto aspetti tali da condizionare e deformare la realtà». L'insofferenza nei confronti dei cronisti è storia vecchia. Nell'abbreviato il giornalista Marco Gibertini è stato condannato in secondo grado a 9 anni e 4 mesi perché si era messo a disposizione dei clan. Allo stesso tempo però alcuni “amici” della cosca sono stati condannati per le mi-



nacce ai danni di altri due cronisti (Sabrina Pignedoli e Gabriele Franzini). È evidente che l'informazione non è mai piaciuta ai boss di Cutro. A gennaio 2017 i detenuti hanno chiesto udienze a porte chiuse contro la stampa di parte. Istanza respinta. A luglio poi, un avvocato li ha accusati in aula di «scrivere falsi» e dalle gabbie i picciotti gli hanno fatto eco urlando « in galera » . Tensioni, che si sono acuite quando alcuni pentiti hanno raccontato di avvocati che portavano fuori dal carcere gli ordini dei capi clan.” Sempre il 31 gennaio 2018 su

“Gazzetta di Modena” intervengono anche le segreterie Cgil che lanciano un attacco alle Camere Penali “Rispettate la libertà di stampa”!: “Nessuno - tanto meno noi - può negare che i principi indicati dall'art.21 della Costituzione, in primis la “libertà d'informazione”, abbiano la stessa dignità e valore dei “diritti di garanzia e tutela nel processo” sanciti dalla stessa Carta” - scrive la Cgil - “Obiettivo dichiarato delle Camere Penali è segnalare le distorsioni del cosiddetto “processo mediatico”, ma il rischio reale è di introdurre limitazioni o autocensure nel lavoro fondamentale che i giornalisti compiono per garantire ad ognuno di noi il diritto di conoscere fatti, reati e responsabilità, in relazione a quanto emerge nell'ambito di un procedimento penale. Compito per altro portato avanti con grandi difficoltà, come testimoniano tante, troppe vicende anche recenti. (...) Tuttavia, almeno da parte nostra, non è possibile non correre con la mente alla richiesta di processo a porte chiuse che circa un anno fa gli imputati detenuti di Aemilia avanzarono al collegio giudicante. Proprio la risposta di allora del Presidente Dott. Caruso ci soccorre nel valutare la decisione assunta dai Penalisti modenesi. Non solo perché dichiarò “inammissibile per carenza dei presupposti giuridici” la richiesta degli imputati, sottolineando il valore della libera manifestazione del pensiero tutelato dall'art.21 della Costituzione, definito “pietra angolare” della nostra Carta Fondamentale. Ma

anche perché lo stesso Presidente Caruso rispose, indirettamente, alla tesi anche oggi sostenuta dalla Camera Penale di Modena, rigettando con forza e rigore l'ipotesi che gli articoli di stampa potessero condizionare

i testimoni e addirittura i Giudici stessi. In conclusione, non riconosciamo come legittimo qualsiasi tentativo di mettere in contrapposizione libertà e diritti fondamentali, sanciti dalla Costituzione: non si fa una migliore e giuridicamente corretta difesa degli imputati limitando la libertà d'informazione". L'1 febbraio 2018 su "Il Dubbio" replica Piero Sansonetti: "Il titolo, a tutta pagina, dice così: « I legali dei boss processano i cronisti ». Non è il titolo di un fogliaccio di propaganda populista ma del più importante giornale della borghesia moderna, progressista e illuminata, e cioè Repubblica. Il giornale erede del grande pensiero liberale, della grande tradizione giornalistica laica e democratica, di Mario Pan-



nunzio, di Arrigo Benedetti, di Scalfari. Il titolo si riferisce a una iniziativa della Camera penale di Modena, che ha istituito un osservatorio sull'informazione giudiziaria. Questo osservatorio nasce dopo la pubblicazione di un libro bianco, realizzato a livello nazionale dall'Unione Camere penali con la collaborazione dell'Università di Bologna. Da questo libro bianco risulta, sulla base di dati statistici, che l'informazione giudiziaria italiana è assolutamente dipendente dall'accusa e dalle procure, e trascura, quasi nega, l'esistenza della difesa e delle sue

argomentazioni. Il titolo di Repubblica denuncia la nascita di questo osservatorio che considera una intimidazione alla libertà di stampa. Analizziamo prima bene il titolo, poi parliamo dell'intimidazione. Il titolo poteva essere fatto in vari modi. Ad

esempio: « Gli avvocati mettono sotto osservazione i giornali ». Sarebbe stato un titolo molto oggettivo. Oppure si poteva fare un titolo malizioso: « Gli avvocati processano i giornali ». Malizioso – per l'uso della parola "processano" – ma non arrogante. Invece, nel titolo che si è scelto, i giornali sono diventati "i cronisti", con una evidente forzatura della realtà (la critica delle Camere penali è ai giornali, non ai singoli cronisti). E soprattutto gli avvocati sono diventati, nel titolo, « i legali dei boss ». Scompare la parola avvocato, che ha un sapore nobile, alto, e compare la parola boss. "Legali dei boss", in sostanza, allude a una dipendenza del legale dal boss. E dunque, oggettivamente, a una mafiosità dell'avvocato. Il quale, oltretutto, paradossalmente vorrebbe ribaltare lo stato di diritto e, invece di accettare





di sottoporsi al processo, pretende di essere lui l'accusatore. Ora forse sarebbe necessario spiegare bene cos'è questo libro bianco e cos'è questo osservatorio, e come né l'uno né l'altro hanno nessun intento "accusatorio", ma solo di analisi. (...) Se anche Repubblica finisce travolta dalla tendenza di trasformare la giustizia in giustizia sommaria, l'accusa in giudizio, l'imputato in colpevole e l'avvocato in sodale dei delinquenti, e cioè di trasformare il diritto in autoritarismo e lo stato di diritto in stato autoritario, o stato etico, o stato dei "migliori", non credi che la democrazia corra un rischio grandissimo? Io sono convinto che oggi sia aperta una battaglia decisiva per il futuro della modernità, e della stessa civiltà, e che questa battaglia sia tra chi vuole mettere al centro di tutto il diritto e chi invece pensa che il diritto sia antimoderno, e francamente non capisco come si possa combattere questa battaglia senza l'aiuto delle roccaforti della cultura liberale, e quindi senza l'aiuto di un

grande giornale come Repubblica. L'attacco agli avvocati di Modena, descritti come dei "mantenuti" dai boss veramente è preoccupante. È una vera e propria intimidazione, insopportabile, un attacco costruito su una cultura della giustizia nella quale il diritto di difesa è visto come un lusso. Nell'articolo si parla, testualmente di « avvocati retribuiti per difendere clienti del giro della cosca della 'ndrangheta d'Emilia». Capite che questo è un linguaggio inaccettabile, che tradisce una cultura giuridica davvero raso terra, e che assomiglia al lessico che si usava tra i que-

sturini della Repubblica di Salò? A nessuno può venire seriamente in mente che l'iniziativa pubblica di una organizzazione di avvocati, che tende a ristabilire la cultura del diritto, possa essere una intimidazione. Gli avvocati, sì, con questa iniziativa hanno indicato il rischio del processo mediatico. Ma non c'è bisogno di immaginare che lo abbiano fatto perché sono venduti ai mafiosi. (...) C'è una parte molto grande della magistratura che ha chiarissimo il rischio che il processo mediatico travolga la nostra giurisdizione. Con enormi danni. Pericolo molto chiaro anche all'avvocatura. Possibile che il giornalismo italiano sia così indietro, sul piano culturale, rispetto alle altre professioni? Possibile che non si renda conto che il suo compito non è quello di ricopiare le informative dei carabinieri o le requisitorie dei Pm, ma quello di criticare, dubitare, indagare, ricercare? E anche quello di discutere, insieme ai protagonisti della giurisdizione, su come si possa ristabilire il diritto e fermare l'obbrobrio dei processi mediatici?"



La considerazione sociale dell'avvocato difensore nell'epoca delle nuove mafie

di Carlo Schiuma e Giacomo Satta

Mala tempora currunt per il difensore degli imputati, figura professionale sempre più mal compresa e considerata nella nostra società non soltanto sul piano tecnico, ma ormai anche su quello morale.



“Ma come fai a difendere certi criminali?!” è domanda a cui in Italia ogni penalista è purtroppo abituato. La diffusa inquietudine allude, naturalmente, ad una supposta amoralità, o quantomeno ad una buona dose di pelo sullo stomaco, che caratterizzerebbe la categoria. Nonostante la quotidiana opera di difesa del proprio ruolo, svolta nel processo pretendendo il rispetto delle regole a tutela dei diritti dell'imputato e all'esterno spiegando il senso e l'importanza della funzione, qualsiasi avvocato penalista si è ormai rassegnato ad essere percepito socialmente più che altro come un professionista votato ad un lavoro sporco che, per ragioni ormai nemmeno troppo chiare, qualcuno deve pur sobbarcarsi.

Solo chi incappa nella sventura di subire un processo penale finisce per comprendere bene, proprio attraverso l'esperienza del rapporto col proprio difensore, quanto sia indispensabile la presenza di una figura tecnica che proceda controcorrente, operando nell'esclusivo interesse del suo assistito, e quanto la funzione del difensore sia irrinunciabile per l'equilibrio del processo.

Nella società “civile”, invece, e cioè tra quelli che non hanno mai avuto necessità di nominare un avvocato, crescono a tutti i livelli ignoranza ed insensibilità preoccupanti circa l'importanza fondamentale del ruolo tecnico del difensore nel processo così come della sua funzione sociale e politica in un sistema democratico liberale.

Addirittura, sempre più frequenti sono le notizie di aggressioni fisiche o minacce commesse in danno di avvocati, per il solo fatto di difendere un presunto stupratore o un presunto pedofilo o una presunta omicida stradale, ad opera di parenti o amici delle vittime dei reati, se non della stessa gente comune, secondo l'equazione per cui chi difende gli “indifendibili” è egli stesso un mascalzone.

Le ragioni sono note. Per quanto la nostra sia per tanti “la Costituzione più bella del mondo”, alcune sue parti è come se non esistessero. Nella (scarsa) cultura civica dei cittadini non trovano spazio, o sono addirittura visti con sospetto, i principi di presunzione di innocenza, di legalità penale, di rieducazione della pena.

E' superfluo sottolineare come, al contrario, in una società democratica dovrebbe costituire patrimonio comune il fatto che un difensore che faccia fino in fondo il suo dovere nell'interesse dell'imputato sia figura socialmente indispensabile perché assicura un “processo giusto”, unico modo legittimo e sensato per attribuire le responsabilità penali. Ciò anche, e soprattutto, a fronte delle accuse più gravi, nessuna esclusa, perché ciò che deve essere sempre garantito è che la risposta punitiva “in nome del popolo italiano” contro il presunto reo non travalichi le regole prestabilite uguali per tutti.

Invece, la propaganda della politica e dei media sui temi della sicurezza - che mal si concilia con quelli del diritto e delle garanzie - aggravata dalle semplificazioni legate alla comunicazione nell'epoca dei social media, disorienta l'opinione pubblica dando coraggio ai peggiori istinti.

Quando si tratta di processi di mafia, peraltro, la mancanza di una diffusa condivisione del ruolo e della funzione dell'avvocato diventa drammatica. Circostanza resa ancor più grave dal rilievo che nel corso degli ultimi trent'anni la legislazione antimafia si è incrementata al punto che l'arsenale statale, repressivo e preventivo, risulta potenzialmente micidiale per il cittadino. Il diritto di difesa e la funzione di garanzia dell'avvocato dovrebbero quindi costituire, nella percezione di tutti, un imprescindibile elemento di equilibrio della giurisdizione.

Al contrario, è proprio nei processi alle "mafie" che cresce il condizionamento della vibrante enfasi pubblica che muove l'intero apparato statale nel condurre la "lotta" contro il peggior crimine organizzato, finendo così per far perdere definitivamente di vista lo scopo dei diversi ruoli istituzionali e professionali che prendono necessariamente parte al pubblico meccanismo repressivo e punitivo in cui quella "lotta" in nome del popolo italiano si risolve. In tale contesto un avvocato chiamato a difendere il presunto mafioso rischia sempre di più l'inaccettabile identificazione col suo assistito. E ciò avviene non solo al livello della pubblica opinione scarsamente informata, ma ormai anche a quello delle istituzioni. Per cogliere come stia mutando la percezione del ruolo del difensore nell'epoca delle nuove mafie è utile qualche raffronto col passato. Nel 1996 l'editore Laterza pubblicava il volume "Ma-

gli il rappresentante dei penalisti immancabilmente ricordava concetti, principi e valori fondamentali definitivamente acquisiti dello Stato di diritto, casomai ovvi, ma che pareva in quell'occasione proprio e necessario rinsaldare e condividere. Tra l'altro, veniva sottolineato il fatto che il "ruolo sociale" dell'avvocato non viene affatto meno nei processi di criminalità organizzata; che in tale ambito l'indefettibile ruolo politico e sociale del difensore è anche quello di rammentare sempre che "il processo penale non è strumento per combattere la criminalità", nemmeno se organizzata, poiché "considerare il processo uno strumento di lotta significa attribuirgli una funzione politica"; che se "il giudice tende ad appiattirsi sulle posizioni dell'accusa", emotivamente accomunati nella "lotta" e nella "ricerca della verità assoluta", allora "si è portati a reputare l'avvocato come colui che fa da velo, se non da ostacolo all'emergere di questa verità".

Sempre intorno alla metà degli anni '90, e quindi in clima di vera emergenza mafiosa, il quotidiano La Repubblica pubblicava una lunga ed interessante intervista ad un noto penalista palermitano, dal titolo "Ecco perché difendo i mafiosi" (La Repubblica, edizione del 4/11/1994). Nell'intervista veniva fatto un esempio significativo per quegli anni, che pare oggi di attualità geograficamente estensibile: "Se a Milano un legale difende un tangenzista non viene sospettato di esserlo anch'esso. A Palermo invece se uno difende un mafioso è piuttosto facile che sia sospettato di essere colluso con la mafia". Ma quel che oggi colpisce di quella intervista di allora è l'attenzione del quotidiano alla funzione difensiva ed alla necessità indispensabile delle sue "garanzie di indipendenza". Non solo l'intervistato muoveva una dura critica al perdurare (ed era solo il 1994) della frustrante "legislazione emergenziale", definita uno "strappo alla nostra civiltà", ma veniva da un lato ribadita l'ovvia circostanza che "tutti hanno diritto alla migliore difesa" e, dall'altro, si sottolineava come sia "un errore" pensare che "lo Stato è tanto più efficace quanto meno sono tutelati i diritti dell'imputato", perché "se l'imputato è meno protetto sono solo più facili gli errori giudiziari". Si salutava, infine, come un indiscutibile conquista di civiltà giuridica la circostanza che, venuta meno la "netta contrapposizione tra chi accettava la difesa di imputati di criminalità organizzata e chi non", agli avvocati venisse riconosciuto "il diritto di potere difendere chiunque, di volta in volta, l'imputato o le parti lese".



fie e antimafia. Rapporto '96", a cura di Luciano Violante. Il rapporto in questione non dimenticava di dare spazio, attraverso un breve saggio su "il ruolo dell'avvocato nei processi di criminalità organizzata" a firma dell'avvocato Gaetano Pecorella, all'indispensabile funzione del difensore come garante della legalità nei processi di mafia. E nello spazio riservato-

Nei decenni successivi, tuttavia, nonostante gli incontestabili successi dello Stato nella lotta alla mafia ed il drastico ridimensionamento del potere di quest'ultima, sembrano paradossalmente essere aumentati i pregiudizi negativi sul ruolo del difensore.

All'allarmismo, mediatico e giudiziario, in ordine al fenomeno delle c.d. nuove mafie si è accompagnato il diffondersi presso la pubblica opinione di un preoccupante pregiudizio nei confronti del difensore degli accusati. A ciò non sono estranee le responsabilità della politica, anche a livello delle maggiori istituzioni, e dei media più accreditati, con la complicità anche silente dello stesso mondo della cultura. Sono sufficienti pochi esempi a dimostrare come il quadro sia mutato drammaticamente in peggio.

Colpisce, ad esempio, il mancato invito di una rappresentanza dell'avvocatura al tavolo dei nuovi "Stati Generali dell'Antimafia", tenutosi lo scorso novembre a Milano, e significativamente non più a Palermo, "per sfidare i clan globali". Secondo quanto scrive Attilio Bolzoni su *La Repubblica* del 25/11/2017, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale sono state però invitate "tutte" le maggiori e più importanti autorità, cariche e rappresentanze istituzionali e professionali, convenute in "un confronto teso a rompere il muro dei luoghi comuni e della retorica intorno a mafia e antimafia", "per avviare un confronto aperto e non più riservato solo a pochi soggetti", "per una rifondazione dell'antimafia che non può e non deve più avere la sua identità nella divisione manichea tra buoni e cattivi".

La esclusione degli avvocati dagli Stati Generali dell'antimafia non è stata nemmeno notata. Solo il quotidiano *Il Dubbio* l'ha evidenziata con un articolo del 25/11/2017, a firma di Simona Giannetti, significativamente intitolato "Gli avvocati al tavolo dell'antimafia danno proprio fastidio?".


Si è dunque istituzionalmente ritenuto superfluo, se non dannoso, interloquire sul tema della mafia con un rappresentante degli avvocati, nonostante siano proprio questi ultimi ad occuparsi della difesa degli imputati nonché delle parti offese nel processo penale.

Non migliore la situazione sul fronte mediatico dove il pregiudizio è ormai apertamente dichiarato. Come quando noti giornalisti hanno sostenuto che l'astensione indetta dagli avvocati per protesta contro l'ordinanza del processo Mafia Capitale che negava agli imputati di partecipare "personalmente" al proprio processo, imponendo la videoconferenza fuori dai presupposti di legge, fosse "la prova dell'esistenza della mafia a Roma".

O come quando, commentando la affermazione di insussistenza della mafia nella sentenza che ha definito il primo grado dello stesso processo, gli stessi giornalisti, immaginando "le risatine" degli avvocati "mentre ripetono quello che i mafiosi dicono dal carcere: la mafia non c'è", hanno definito quegli stessi giudici deludenti "dei (con rispetto parlando) piglianculo e quaquaraqua" (così l'editoriale de *L'Espresso* del 11 dicembre scorso "Cari giudici

di Mafia Capitale, è l'ora di rileggere Sciascia"), con la stessa gretta logica mafiosa di Don Mariano Arena. Espressioni che non stupiscono, se anche la Presidente della Commissione Antimafia non ha esitato a parlare di "inidoneità" di quei giudici a giudicare di mafia.

O come quando, solo pochi giorni fa, *La Repubblica* dava notizia dell'osservatorio sulla libertà di stampa istituito dalla Camera Penale di Modena, frutto del pregevole e meritorio impegno politico dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che ha prodotto il prezioso Libro Bianco a cura di Renato Borzone, descrivendo l'iniziativa degli avvocati "una intimidazione alla libertà di stampa" ed eloquentemente titolando





“I legali dei boss processano i cronisti”. Come ha notato nel consueto isolamento il direttore de *Il Dubbio*, per *La Repubblica* i giornali, oggetto dell’osservatorio istituito dai penalisti, sono “i cronisti”, mentre gli avvocati sono “i legali dei boss” che “processano” i primi. Come a dire che gli avvocati pretendono di ribaltare lo Stato di diritto arrogandosi il potere di giudicare.

Trent’anni fa, dopo lo scoppio della furibonda polemica sul suo articolo “I professionisti dell’antimafia”, Sciascia avvertì che “in nome dell’antimafia si esercita una specie

di terrorismo perché chi dissente da certi metodi o da certe cose è subito accusato di essere un mafioso”. Nonostante “l’oblio sullo Sciascia politico” di cui ha parlato Gianfranco Spadaccia su *Il Foglio* del 13 dicembre scorso, la sua analisi conserva una stringente attualità.

Meglio non invitarli, allora, gli avvocati ai nuovi Stati Generali dell’antimafia. Non sia mai che qualcuno dei presenti al tavolo, ascoltando la voce di un avvocato, fuori dal coro della retorica, possa scambiarlo per un mafioso.



La mafia che verrà

di Angela Compagnone e Andrea Sciarrillo

La legislazione emergenziale vive di stagioni. E la stagione che sorge agli inizi degli anni '80 segna un ideale passaggio di testimone, sul terreno dell'emergenza, fra terrorismo eversivo e stragismo mafioso. Gli "anni di piombo" – se si vuole utilizzare un'altra espressione abusata – non sono ancora del tutto alle spalle, almeno quanto ad echi giudiziari, ma l'obiettivo di politica criminale del legislatore volge ormai verso sud, oltre il continente, ove il fenomeno mafioso sta deflagrando.

Per la verità, già da qualche tempo, tale fenomeno era stato oggetto di attenzione da parte del legislatore. A seguito della c.d. prima guerra di mafia, che aveva insanguinato la Sicilia a partire dal dicembre 1962, forse spinto anche in quel caso dall'emergenza percepita, pur nella esaltazione collettiva del boom economico, il parlamento si era affrettato ad approvare la Legge n.

575/1965, gergalmente ribattezzata "legge antimafia", con la quale si era prevista l'applicabilità, nei confronti delle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (di cui alla Legge n. 1423/1956), con specifici inasprimenti.

Ma a nuove emergenze corrispondono nuove reazioni. Il riaffiorare degli omicidi fra cosche, gli attacchi agli apparati dello Stato, di cui l'assassinio del prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, rappresenta l'acme, propiziano l'entrata in vigore, il 29 settembre 1982, della Legge Rognoni-La Torre (L. 13.09.1982, n. 646), che già nel titolo – al netto delle articolate perifrasi pure invalse presso gli uffici legislativi ministeriali – sdogana il termine mafia, per la prima volta elevato ad autonomo sostantivo – a definire quello che viene riconosciuto come

"fenomeno" da studiare con l'ausilio di un'apposita commissione d'inchiesta: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

La legge che prende il nome dall'allora Ministro dell'Interno, Virginio Rognoni, nonché dall'onorevole Pio La Torre (anch'egli già caduto vittima, pochi mesi prima del generale Dalla Chiesa, di un agguato mafioso), si segnala, certamente, per la previsione dell'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca dei beni nei confronti degli indiziati di appartenere a consorterie criminali mafiose.

Ma soprattutto, essa introduce nel nostro ordinamento una fattispecie incriminatrice costruita ad hoc



e diretta a sanzionare specificamente l'appartenenza ad organizzazioni criminali nelle quali si ravvisa, per l'appunto, il carattere della *mafiosità*; allo stesso tempo la legge rappresenta una sintesi dell'elaborazione giurisprudenziale originatasi a sostegno dell'applicabilità alla mafia (in assenza di una specifica disciplina sul punto) dell'art. 416 c.p. .

Da tempo, infatti, si discuteva circa l'opportunità di superare il tradizionale paradigma dell'associazione a delinquere, di cui all'art. 416 c.p., in chiave repressiva delle manifestazioni di simili forme di criminalità organizzata. Si evidenziava, infatti, come tale norma fosse inadeguata a render conto delle peculiarità delle organizzazioni mafiose: "gli associati che scorrono in armi le campagne" rappresentava, oramai, un retaggio ottocentesco che andava bene prima, ai tempi dei briganti, dei banditi (Fra Diavolo prima e Giuliano dopo, tanto per fare qualche illustre esempio), ma si riteneva del tutto inadeguato di fronte al nuovo fenomeno dove tutto è diverso e l'epoca di redazione della norma si fa rumorosamente sentire.

Ed è (forse) per questa ragione che il reato di cui all'art. 416-bis c.p. rappresenta il più "storico-sociologico-criminologico" dei nostri delitti, nel senso che la definizione contenuta nel terzo comma sembrerebbe avvalersi della descrizione del fenomeno nella realtà fattuale per costruire la fattispecie.

L'esigenza avvertita era, dunque, quella di normativizzare le nuove (chiamiamole così) "bande" che facevano del radicamento territoriale, della valenza intimidatrice del vincolo, del condizionamento implicito retto dalla legge dell'omertà, i propri tratti distintivi.

Non si trattava più (e solo) di punire chi si associa per commettere delitti ma anche chi persegue obiettivi leciti con modalità e metodi ingiusti; occorre, cioè, distinguere tra il sodale comune che si associa per la realizzazione del c.d. programma criminoso (che rappresenta il fine stesso del sodalizio) e quello mafioso per il quale, diversamente, i reati-fine sono il mezzo per acquisire o rafforzare il potere dell'associazione.

Sicché, nello spazio del novello articolo 416-bis del codice penale, ecco definita la "associazione di



tipo mafioso", il cui cuore, si diceva, è rappresentato senz'altro dal terzo comma dell'articolo, con il quale il legislatore si propone di descrivere ciò che - per tradizione - si è sempre rivelato ineffabile, coperto da un alone di silenzio, ammantato di ossequioso rispetto: vale a dire il *metodo mafioso*. Di esso costituiscono assi portanti la "forza di intimidazione del vincolo associativo" e la "condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva", strumenti di cui "si avvalgono" gli associati per perseguire i loro scopi. Ma la stessa proiezione finalistica delle condotte caratterizzate da tale metodo d'azione concorre a definire la caratura mafiosa dell'associazione: è tale infatti non soltanto l'organizzazione che sia volta a "commet-

tere delitti", ma anche - e forse in via preminente - quella che opera "per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri".

E quindi, la mafia - per come è nata e per come la si è tradotta - rappresenta una realtà complessa e normativamente "sostanziosa". E' **autorità** nel suo territorio; necessita, cioè, di rilievo esterno.

Dev'essere avvertita dai terzi; il capo-mafia deve essere riconosciuto da chi aderisce e (specialmente) da chi subisce (altrimenti è un delinquente a capo di un'organizzazione semplice). Deve avvalersi della **forza d'intimidazione**, dove non basta l'uso della violenza o della minaccia previsti come elementi costitutivi dei delitti programmati ma è necessario invece che la forza intimidatrice sia componente strumentale del programma criminoso ma anche che promani dallo stesso vincolo associativo e sia diretta a creare nel territorio difficile l'intervento, preventivo o repressivo, dei poteri dello Stato. La mafia, quale effetto dell'intimidazione, è **assoggettamento**, succubanza. Ancora: è **omertà**, che sussiste allorché

Art. 416-bis, codice penale - Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

il rifiuto a collaborare con gli organi dello stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all'integrità della propria persona ma anche solo all'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria, denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria, non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per mano dell'associazione.

Ma tutto questo, è chiaro, va bene quando si affronta la mafia *doc*: Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, molto meno, invece, se ci si imbatte in altre "bande" criminali strutturalmente diverse. Non a caso, l'ultimo comma dell'art. 416-bis (peraltro frutto di varie interpolazioni nel corso del tempo), nell'estendere l'applicabilità della fattispecie, appunto, alla Camorra, alla 'Ndrangheta, nonché alle "altre associazioni, comunque localmen-

te denominate, anche straniera" richiede pur sempre quale requisiti propri di simili organizzazioni il *valersi della forza intimidatrice del vincolo associativo* ed il *perseguimento di scopi corrispondenti* a quelli delle associazioni di tipo *mafioso*.

Ecco allora che esportare, diciamo così, tale contesto, con un po' di interpretazione creativa, a diversi ambienti socio-criminali-culturali, reca con sé il rischio di banalizzare il fenomeno associativo con conseguenze aberranti, non solo da un punto di vista giuridico, ma anche pratico perché, con espressione oramai sdoganata, "se tutto è mafia, niente è mafia".

Il problema, quello di fondo, è che le parole si adattano alla realtà e, spesso, la modificano; non sempre, però, il "più" comprende il "meno" e non è che, nel diritto, sia *melius abundare quam deficere*.

Come che sia, e tornando al contesto criminale tratteggiato dal legislatore, occorre distinguere,

anche sotto il profilo edittole, due autonome figure criminose: chi "fa parte" dell'associazione mafiosa e chi, invece, la "promuove, dirige, organizza". Il partecipante è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni. Chiaramente, come anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non basta "avere la tessera", essere soltanto degli "iscritti", ma occorre avere un ruolo e compiere un'attività di partecipazione che si traduca in un contributo apprezzabile per l'associazione. Quanto, invece, a coloro che rivestono ruoli apicali, la pena prevista è la reclusione da quattro a nove anni. Pene destinate a lievitare nell'evenienza – tutt'altro che inusuale – in cui ci si trovi di fronte ad un'associazione armata, in quanto i partecipanti abbiano "la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito". In questi casi la pena, per i partecipi, va da quattro a dieci

anni, mentre per i capi, promotori ed organizzatori oscilla dai cinque ai quindici anni. Evidente l'intenzione del legislatore: inasprire il trattamento sanzionatorio attraverso l'introduzione di questa aggravante speciale, posto che non è seriamente ipotizzabile un'associazione mafiosa non armata.

Ma non basta. Si prevede, al comma sesto, un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale destinata a colpire l'acquisizione del controllo delle attività economiche a scopo di riciclaggio: se infatti dette attività, "di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo[,] sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti", scatta l'aumento di sanzione da un terzo alla metà.

Infine, sin da subito si introduce, con il comma settimo, la previsione della confisca obbligatoria delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Sempre nell'ottica "combattere per sconfiggere" il fenomeno mafioso, particolare rilievo ha assunto l'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa, di creazione giurisprudenziale, sul combinato disposto di cui all'art. 110 e 416-bis c.p., nato, appunto, per esigenze di politica-criminale ravvisate nell'opportunità di punire le condotte contigue al sodalizio mafioso poste in essere da coloro che, pur essendo estranei al contesto criminale e non condividendone gli scopi, sono disponibili, per ragioni magari di interesse personale, a commettere degli illeciti a vantaggio della congrega.

La criticità di tale impostazione, ma anche la ragione del suo "suc-

cesso", è che il concorso di persone diventa la "chiave di accesso" alla responsabilità nei reati associativi e comporta la condanna di un soggetto per la partecipazione (dall'esterno) ad una associazione alla quale, però, non aveva mai scelto di aderire (e dalla quale non era mai stato accettato). Si punisce l'*extraneus* come fosse un *intraneus*, anche se tale non è perché non agisce con il dolo tipico richiesto dall'art. 416 bis c.p.. In sostanza: non occorre più *affectio*, né dolo finalistico, non si è "uomini d'onore" eppure si risponde (non già per 416-bis ma) per il combinato disposto di cui



all'art. 110 e 416-bis. Con questo, non vuol dirsi che chi presta collaborazione specifica all'associazione debba andare esente da pena, ma dovrebbe rispondere di quanto realmente commesso senza necessità di dilatare la fattispecie penalistica di base, con conseguente "deficit" di legalità.

Oltretutto il legislatore ha affrontato il disvalore inerente alle "condotte contigue" le quali, esulando dallo schema normativo di cui al combinato di sposto degli artt. 110 e 416 bis c.p., mostrano comunque il carattere del penalmente rilevante.

Con l'autonomo titolo di reato di cui all'art. 418 c.p., il legislatore ha voluto punire chi presti assistenza

agli associati; mentre con la previsione di cui all'art. 378, 2° co., c.p. ha voluto punire colui che aiuti taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ed, infine, con la previsione di cui all'art. 390 c.p. chi abbia aiutato taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena. Infine, tali condotte, potrebbero essere ulteriormente aggravate, e quindi adeguate al caso concreto, con l'applicazione dell'art. 7 del D.L. del 13 maggio 1991, n. 152.

E quindi, il dubbio che sorge, è che quel che da anni si insegue sia la repressione totale del fenomeno mafioso; basti pensare all'aggravante dell'art. 7 D.L. cit. che, a seguito dell'intervento sul punto delle Sez. Un. 28.3.2001, si applica, nelle due varianti dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, anche ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio mafioso.

Vuol dirsi: se la *ratio* della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 è quella di assicurare una copertura punitiva a qualsivoglia espressione del fenomeno mafioso, c'era davvero bisogno di estenderla a chi, essendo "uomo d'onore", è già punito per la sua mafiosità dall'art. 416-bis? Si tratterà, forse, di una duplicazione di pena, come in tempi passati riconosciuto da alcune Sezioni della S.C. di cassazione?

Certo è, però, che sotto il profilo squisitamente edittale, nell'evoluzione subita dalla fattispecie di cui all'art. 416-bis a partire dagli anni duemila, se non fosse per la serietà del tema che proibisce sconfinamenti di sorta, ci sarebbe da cogliere il lato ironico. In un'epoca, infatti, nella quale la mafia delle stragi e degli attacchi diretti al cuore dello Stato sembra ormai consegnata alla storia, si assiste ad una spinta

riformistica che, attraverso provvedimenti molto diversi fra loro, ma tutti accomunati dalla loro vocazione “emergenziale”, conduce in pochi anni ad un incremento esponenziale delle pene previste per il delitto associativo.

Ad aprire le danze è la tanto discussa (ma per altre note ragioni) Legge ex-Cirielli (L. n. 251/2005), il cui art. 1, comma 2, innalza considerevolmente tutti i limiti edittali, sino ad allora rimasti immutati. La pena base per gli associati viene fissata nella cornice che va da cinque a dieci anni di reclusione, che diventano da sette a dodici per i capi, promotori o organizzatori. Addirittura, nel caso dell'associazione armata, le pene vengono fissate, rispettivamente, nella reclusione da sette a quindici anni per i primi e da dieci a ventiquattro anni per i secondi.

Siamo solo agli inizi. Di lì a poco tempo, ecco che incombe il famigerato “decreto sicurezza” (D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 125/2008), il

cui impianto liberticida è noto agli addetti ai lavori e non solo. Fra le numerose norme che assicurano la “stretta” sui delitti che destano “grave allarme sociale”, si segnala (anche) l'ulteriore inasprimento delle sanzioni comminate dall'art. 416-bis: si parte ora dai sette ai dodici anni per l'ipotesi del primo comma, e si sale a nove e quattordici anni in relazione al secondo comma. Quanto all'associazione armata, il legislatore interviene “solo” sui minimi edittali, elevati,



rispettivamente, a nove e quindici anni.

Ma non è ancora finita. L'ultima puntata di questo singolare gioco al rialzo si svolge in occasione della recente approvazione della Legge n. 69/2015, altresì nota per aver

(contro)riformato i delitti contro la pubblica amministrazione ed il falso in bilancio. Muovendo dal discutibile presupposto di politica criminale secondo cui mafia e corruttela sarebbero fenomeni legati da un comune denominatore e – ciò che è peggio – ritenendo di poterli sconfiggere a suon di populismo e simbolismo normativo, si innalzano le pene previste dall'art. 416-bis nella misura attuale, e cioè: a) partecipazione: da dieci a quindici anni; b) promozione, direzione od organizzazione: da dodici a diciotto anni; c) associazione armata: da dodici a venti anni nel caso a) e da quindici a ventisei anni nel caso b).

Se si confrontano le odierne sanzioni con le pene originariamente previste dalla Legge Rognoni-La Torre, sembrerebbe si stia parlando di tutt'altro reato, tanto elevata è la differenza del disvalore “percepito”: troppo indulgente il legislatore del 1982, o troppo affabulatore quello attuale?



Art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Reati di mafia e terrorismo, la riforma che non c'è.

di Maria Brucale



Il 15 marzo 2017 è passato, a colpi di fiducia, il ddl Orlando di modifica al codice penale e di procedura penale. Lo spettro di riforma annunciava un ampliamento delle garanzie difensive e, finalmente, un'attenzione concreta al problema delle carceri che è soprattutto quello di offrire ai reclusi una condizione di vita dignitosa e rispettosa della essenza di uomo.

Le ambizioni garantiste, tuttavia, sono state presto sotterrate a vantaggio delle pance, sempre dolenti, dei giustizialisti di facciata, spacciatori di insicurezza sociale.

Sono entrate così, nel panorama normativo, nuove disposizioni di chiara e feroce spinta demagogica, che compromettono, o negano del tutto, diritti e garanzie dell'imputato e si abbattono come una scure su anni di lotte per la conquista del giusto processo.

Vengono aumentate nei minimi edittali le sanzioni di alcuni reati contro il patrimonio e, conseguentemente, contratta la possibilità dei giudici di adeguare la pena al caso concreto. Vengono dilatati a dismisura i termini di prescrizione dei reati attraverso il meccanismo della sospensione. Si esaspera, così, il dramma

sempre attuale della irragionevole durata dei processi che già troppo spesso si traduce nella esecuzione di provvedimenti di carcerazione che arrivano dopo tantissimi anni dal fatto, quando il reo magari si è ricostruito, ha ritrovato il suo posto in società e intrapreso una vita sana e lontana dal crimine e interrompono con ferocia quella vita e la straziano riportandola a forza nell'errore.

Viene ridotta e contratta la possibilità di impugnare una pronuncia di condanna attraverso l'introduzione di filtri di ammissibilità connessi a requisiti formali dell'atto di gravame.

Viene ampliata in modo indiscriminato la possibilità concessa ai giudici di disporre che il processo avvenga a distanza, in videoconferenza, con l'imputato sostanzialmente assente, lontano dal suo difensore, mentre si decidono le sorti della sua vita.

Fanno ingresso nell'ordinamento i cd "troian", nuovi metodi di intercettazione, virus informatici capaci di derubare un individuo della sua vita privata. I giornalisti vengono autorizzati ad avere copia integrale delle ordinanze di custodia cautelare mentre i difensori

vengono fortemente limitati nella presa di cognizione dei contenuti intercettati anche in virtù di una selezione unilaterale di quelli irrilevanti che potenzialmente cancella elementi di favore per l'indagato.

Si tenta, perfino, di escludere i reati più gravi e quelli punibili con l'ergastolo, dalla possibilità di accedere al rito abbreviato dimenticando il principio costituzionale di non colpevolezza e non considerando quale drammatica incidenza avrebbe, sul carico di lavoro dei magistrati, già numericamente inadeguati, l'impossibilità degli imputati di farsi giudicare "allo stato degli atti", con le prove cristallizzate nelle indagini, senza escussione di testimoni, con la rinuncia alla oralità del dibattimento.

Il carcere resta un non luogo di esclusione. La burla dei rimedi del dopo sentenza Torreggiani ha esaurito i suoi effetti e le carceri scoppiano di nuovo mentre nel 2017 si sono registrati 53 suicidi di persone detenute. Un dato estremamente allarmante. Una vita che si spegne in carcere è la resa di un uomo che ha perso la speranza ed è la sconfitta di uno Stato che non ha saputo offrirgliela e che di quella vita è, era, custode. Eppure i venti di popolo intimano un freno. L'affettività viene messa all'angolo. Niente "stanze dell'amore", luoghi protetti dentro alle carceri, esclusi dal controllo visivo degli agenti, nei quali la persona ristretta potrebbe tenere in braccio il proprio figlio, scambiarsi effusioni con i propri familiari, consumare un pasto, chiacchierare sul divano in un ambiente simile a una casa, fare l'amore con la propria compagna. "Carceri come postriboli", gridano i rappresentanti di alcune sigle sindacali della Polizia Penitenziaria e abbandonano il ruolo loro assegnato: "in vigilando, redimere!", e dimenticano che sono uomini quelli dentro le gabbie e che saranno ancora uomini quando usciranno, se sarà stato loro permesso di fare, di essere, di vivere, negli spazi residui di libertà.

La delega di riforma dell'ordinamento penitenziario ha tradito i suoi scopi originari, impeti di orientamento alla Costituzione che sembravano raggiungibili: escludere gli automatismi che pongono su alcune categorie di detenuti lo stigma dell'irrecuperabilità e permettere alla magistratura di sorveglianza di recuperare un ruolo di valutazione del percorso trattamentale anche per quei reclusi che, in virtù dei reati

accertati a loro carico, sono, ormai dal 1991, sottratti da una norma, l'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, alla speranza di recupero, di restituzione alla società. Reati di mafia e di terrorismo vengono esclusi dalla delega al primo approdo alla Camera dei deputati.

Per quegli uomini, non contano il tempo in carcere, il cambiamento del sentire, i morsi della coscienza, i propositi fattivi di riabilitazione. Per quegli uomini, è la legge a stabilire che siano cattivi per sempre. Lo Stato si incancrenisce nelle sue contraddizioni mantenendo una pena che non ammette emenda, reinserimento, oblio. E' punizione soltanto eliminativa. Ma è la proiezione del sé oltre il reato che incoraggia la revisione critica del proprio operato; è la possibilità di essere rivalutati che stimola ad accedere ad un percorso; è la speranza di scrivere una nuova storia per la propria vita che dà senso al compimento di un cammino; è l'esistenza di un obiettivo che dà ai passi una direzione. Ed è questo l'argomento che, da ultimo, af-





fronta la Cedu nel ricorso pendente “*Viola c/Italia*” in tema di ergastolo ostativo, ponendo al nostro governo delle domande per comprendere se tale istituto integri la violazione del ‘*right to hope*’ individuato come un diritto di qualunque persona privata della libertà: è, l’ergastolo ostativo, una pena che può essere ridotta? Subordinare l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia, soddisfa i criteri che impongono una prospettiva di restituzione? E, l’ergastolo ostativo, compatibile con gli obiettivi della sanzione, di riabilitazione e di reinserimento? Lo Stato ha rispettato i suoi obblighi positivi di garantire ai detenuti a vita la possibilità di lavorare al loro reinserimento? Il governo non ha risposto. E cosa poteva rispondere? Si è limitato ad affermare che il richiedente, essendosi professato innocente, non ha titolo ad accedere ai benefici penitenziari ma, al più, a chiedere la revisione del processo. Una risposta imbarazzante. E già, perché il meccanismo dei reati ostativi nega il diritto a professarsi innocenti. Impone l’autoaccusa, l’ammissione di colpevolezza, l’individuazione di altri responsabili quale indice coatto di ravvedimento, pena, la morte della speranza. Cosa avrebbe potuto dire, il governo italiano, di quegli uomini sepolti in un tempo immo-

bile e circolare che confonde in uno stillicidio di ore il giorno e la notte? Una ‘*clessidra rotta*’, direbbe il prof. Andrea Pugiotto, in cui ogni giorno è uno in più di pena da patire e non uno in meno per la agognata libertà. Cosa avrebbe potuto rispondere riguardo al rispetto degli “*obblighi positivi di garantire ai detenuti a vita la possibilità di lavorare al loro reinserimento*”, quando sono anche rinchiusi in regime di art. 41 bis O.P. e vedono sospeso a norma di legge il trattamento intramurario che è sostanza della prospettiva di restituzione?

La paura vince. Così è tutto lecito, anche schiacciare un uomo per anni in un limbo sepolto e distante, in un silenzio voluto e comodo, una zona franca dove il Diritto non c’è, semplicemente, che resiste alla regione e ad essa si oppone travalicando con noncuranza la Costituzione nel nome di una emergenza sempre vitale, un magma che scava nell’odio sociale e se ne nutre e di un bisogno collettivo di sicurezza che si alimenta del male inflitto agli altri, quelli vestiti da cattivo, con il marchio di irrecuperabilità. Un marchio che rasserena perché argina ed esclude. Uccide il male che resta dentro, mentre gli altri, i buoni, restiamo fuori a guardare.

SEMPRE PIÙ MAFIA

intervista a **Vaglio** candidato 5 Stelle

di Valerio Spigarelli

Dall'ampio confronto comparso su Youtube sul programma del Movimento 5 stelle con il candidato (non eletto) Mauro Vaglio, presidente del Consiglio dell'Ordine di Roma, riportiamo quanto interessa il tema "mafia e dintorni".

Spigarelli: *Giulia Sarti, esponente del movimento 5 stelle, nel corso di un dibattito accusò il governo di voler smantellare il 41-bis: per me il 41-bis va smantellato perché è una tortura, tu che dici?*

Vaglio: Probabilmente ce l'abbiamo il 41-bis, quindi...

Spigarelli: *abbiamo avuto un sacco di cose che non vanno bene, nei confronti del 41-bis sia la platea dei penalisti che diverse forze politiche lo hanno denunciato come una compressione dei diritti fondamentali...*

Vaglio: mi sembra giusto continuare a denunciarla...

Spigarelli: *e però se uno la denuncia tenta di smantellarla, ma così arriva Giulia Sarti che dice "non sei dei 5 stelle! Allora facciamo così, voi denunciateci il 41-bis come tortura e, se dovessi diventare senatore, vediamo un attimino di...."*

Però Mauro, sul 41-bis ci sono da anni prese di posizione da parte dell'avvocatura, anche da parte di organismi dell'avvocatura come il Consiglio Nazionale Forense, nelle quali si sottolinea il fatto che questa misura comprime i diritti fondamentali delle persone...

Vaglio: in questi anni ci si è riusciti a smantellarlo il 41-bis?

Spigarelli: *no, però un conto è non riuscire a smantellarlo, un conto è dire di essere a favore del 41-bis...*

Vaglio: nel programma è previsto che il 41-bis...?

Spigarelli: *non ce n'è bisogno perché tutti gli esponenti del movimento 5 stelle sono sempre stati a favore del 41-bis, non latamente contro il 41-bis, ma per rafforzarlo.*



Vaglio: vediamo se con Mauro Vaglio all'interno del Parlamento ci sia qualche possibilità di ragionarci sopra.

Spigarelli: *Aggiornamento del 416-bis e ter e cioè associazione per delinquere di stampo mafioso e voto di scambio. Dicono i Cinque Stelle che vogliono, affinché non ci siano equivoci, sostanzialmente parificare l'associazione per la corruzione a quella di carattere mafioso. Questo è quello che dicono. Tu sei d'accordo?*

Vaglio: Sotto alcuni punti di vista sì.

Spigarelli: *E quali punti di vista?*

Vaglio: La grave corruzione, secondo me, con la partecipazione di una serie di attività che possono essere equiparate alla associazione mafiosa, forse sì.

Spigarelli: *Però la pene per la corruzione sono altissime. L'associazione per delinquere già c'è. Uno gli contesta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e il problema non si pone. La mafia è un'altra cosa. Cioè la mafia è qualcosa che in un determinato territorio, per usare proprio le parole di Roberti, "è una cappa sulla società" perché o è stata violenta o*



ha la possibilità di essere violenta quindi mette a rischio l'ordine pubblico. Sono cose un po' diverse da quello che si dice fenomeno della corruzione, o no?

Vaglio: In alcuni casi non sono tanto diverse.

Spigarelli: E allargare l'area delle misure di prevenzione a molti altri reati rispetto a quelli che sono ricompresi oggi: sei d'accordo o non sei d'accordo?

Vaglio: Anche qui dobbiamo vedere quali tipi di reato. Quando vedremo il tipo di reato che richiede questo tipo di misura di prevenzione, vediamo.

Spigarelli: Ma il processo di prevenzione è un processo accettabile dal punto di vista costituzionale? A mio modo di vedere è fondato sull'inversione dell'onere della prova e sull'elevazione come criterio pro-

batorio del sospetto invece che dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Ti sembrano cose condivisibili?

Vaglio: Questo principio no.

Spigarelli: Eh, ma è questo il processo di prevenzione!

Vaglio: Però non è stato dichiarato incostituzionale ancora. Cerchiamo di farlo dichiarare incostituzionale e poi vedremo.

Spigarelli: Quindi se vai in Parlamento ci dai una mano per tentare di farlo dichiarare incostituzionale o comunque per modificare il processo di prevenzione?

Vaglio: Se vado, le proposte dell'avvocatura saranno tenute nel dovuto conto.

CentoUndici

LA RIVISTA DELLA CAMERA PENALE DI ROMA

Redazione:

c/o Palazzo di Giustizia Piazzale Clodio
Pal. A piano terra 00195 Roma
Tel. 0638792615 - Fax 0639741676
redazione@centoundici.it
www.centoundici.it

Editore:

Camera Penale di Roma

Direttore responsabile:

Avv. Valerio Spigarelli
direttoreresponsabile@centoundici.it

Direttore Editoriale:

Avv. Cesare Placanica
direttoreeditoriale@centoundici.it

Caporedattore:

Avv. Roberto Randazzo
caporedattore@centoundici.it

Redazione:

Angela Compagnone, Maria Brucale,
Giuliano Dominici, Claudia Pioreschi,
Roberto Randazzo, Francesca Rosati,
Giacomo Satta, Carlo Schiuma, Andrea
Sciarrillo, Costanza Tancredi, Giacomo
Tranfo.

Graphic Designer: PMG ITALIA s.r.l.